

Roma, 1° febbraio 2023

Circolare n. 734/2023

A TUTTI GLI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -

OGGETTO:

- 1) LEGGE 13 GENNAIO 2023, N. 6 - "MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA PUBBLICA" (C.D. "AIUTI-QUATER")**
- 2) NOTA DIREZIONE CENTRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 130/2023 – TRATTAMENTO TRIBUTARIO, AI FINI DELL'IMPOSTA DI BOLLO, SUI DOCUMENTI CONTRATTUALI**

* _ * _ * _ * _ * _ *

1) LEGGE 13 GENNAIO 2023, N. 6 - "MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA PUBBLICA" (C.D. "AIUTI-QUATER")

Sulla G.U.R.I. n. 13 del 17 gennaio 2023 è stata pubblicata la legge n. 6/23, di conversione del d.l. 176/22 (c.d. "Decreto Aiuti-quater"), recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia e del gas naturale e per sostenere famiglie ed imprese, a causa degli effetti economici della crisi in atto.

Il provvedimento segue quelli già emanati nel corso degli ultimi mesi [d.l. 50/22, conv. legge 91/22 (cd. "Aiuti"); d.l. 115/22, conv. legge 142/22 (cd. "Aiuti-bis"); d.l. 144/22, conv. legge n. 175/22 (cd. "Aiuti-ter")] ed introduce novità anche in materia di contratti di lavori pubblici.

L'art. 10 del provvedimento prevede, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 1, comma 1, lett. a) del d.l. 32/19 (c.d. "Sblocca Cantieri"), convertito in legge 55/19, viene così integrato: "L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";

b) alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del P.N.R.R. o del P.N.C. che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'art. 26, comma 7 e segg. del d.l. 50/22 (conv. legge 91/22) e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni, di cui all'art. 29 del d.l. 144/22 (conv. in legge 175/22), e all'art. 7 del d.P.C.M 28 luglio 2022, ma che comunque procedano, entro il 31 dicembre 2022, all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato

art. 26, d.l. 50/22, possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del Fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 26. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del M.E.F., da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore di detta disposizione.

La norma è finalizzata alla risoluzione delle difficoltà rilevate negli affidamenti diretti degli EE.LL. per opere finanziate con il P.N.R.R. e per favorire l'accesso ai contributi di cui al "Fondo per le opere indifferibili" per gli enti esclusi dall'applicazione del d.P.C.M. 28 luglio 2022 n. 241 (cf. Circ. Nomos n. 702/22).

La previsione di cui alla lett. a), fornisce la lettura dei limiti imposti dall'art. 52, d.l. 77/21 all'autonomia dei Comuni non capoluogo. In particolare, l'art. 1 dispone che i Comuni non capoluogo di provincia possono compiere affidamenti diretti fino a 139.000,00 euro, per acquisti di servizi e forniture. Per i medesimi Enti, dunque, solo oltre tale soglia di acquisti scatta l'obbligo di ricorrere alle aggregazioni (attraverso Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni; Province e Città Metropolitane; Comuni Capoluogo di Provincia).

Per i lavori, la soglia oltre la quale scatta l'obbligo per i medesimi Enti di ricorrere alle aggregazioni, per gli affidamenti diretti e sempre per opere finanziate a valere su risorse del P.N.R.R. e del PNC, rimane invariata e fissata a 150.000,00 euro.

La seconda previsione, invece, consente alle SS.AA., rimaste escluse dalla compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, per opere PNRR e PNC (art. 26, comma 7, d.l. 50/22), di accedere ai contributi di cui al fondo per l'avvio delle opere indifferibili, regolato dal citato DPCM 28 luglio 2022.

La disposizione apre quindi alla possibilità degli EE.LL. di accedere al fondo in questione, le cui modalità operative sono state definite con il decreto del M.E.F..

Si segnalano, di seguito, le ulteriori disposizioni di maggior interesse contenute nella legge 6/23.

Caro energia, gas e carburante (art. 1)

È prevista in primo luogo la concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di E.E. e gas naturale, per il mese di dicembre 2022.

I crediti d'imposta – utilizzabili solo in compensazione entro il 30 settembre 2023 - non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del T.U. delle imposte sui redditi.

Inoltre, i crediti di imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta maturati sono cedibili

per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Caro bollette (art. 3)

Per contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia possono chiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato - a parità di consumo - nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Le imprese interessate devono presentare apposita istanza ai fornitori, con le modalità previste da uno specifico d.m. "Imprese e Made in Italy".

Entro 15 giorni dall'istanza, il fornitore dovrà presentare una proposta di rateizzazione, comprendente l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, le date di scadenza di ciascuna rata e la loro ripartizione, per un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili. Qualora l'impresa salti due rate, anche non consecutive, la rateizzazione viene annullata e l'importo va versato in un'unica soluzione.

Acquisto di beni e servizi degli EE.LL. (art. 3-quater)

La disposizione modifica ed integra l'art. 1 del d.l. 95/12 (conv. in legge 135/12 - c.d. "Spending review"), facilitando il ricorso a fornitori diversi da quelli stabiliti con le convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali.

In particolare, la modifica riguarda il comma 7 del citato art. 1, legge 135/12, là dove si impone l'obbligo del ricorso alle convenzioni Consip per una serie di categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile). L'obbligo viene ora "stemperato" con adeguamento della disposizione che consente di non aderire alla convenzione Consip se, attraverso una autonoma procedura di gara (o con adesione a convenzione di altro soggetto aggregatore), si ottiene una riduzione del prezzo.

La norma precisa, infatti, che *"E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali"*.

È inoltre disposto che *"Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta"*

disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati”.

Disposizioni per il T.P.L. e regionale (art. 7-bis)

Si prevedono ulteriori sostegni al T.P.L. e regionale, a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi economica in atto.

Inoltre, viene stabilita al 31 ottobre di ogni anno la data per la ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti, di cui all'art. 16-bis, legge 135/12; l'art. 7-bis, comma 1, lett. c), prevede anche una riduzione di risorse se i servizi regionali o locali non sono affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulta pubblicato il bando alla medesima data. La riduzione si applica a decorrere dal 2023.

La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni del Regolamento 1370/2007 e alle disposizioni nazionali vigenti e viene definita nella misura pari al 15% del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure.

Superbonus (art. 9)

Viene effettuata una revisione complessiva della disciplina relativa al “Superbonus” edilizio, con significative modifiche all'art. 119, d.l. 34/20 (conv. in legge 77/20).

Occorre, in ogni caso, considerare che le modifiche previste dall'art. 9 della legge n. 6/23 si aggiungono a quelle già introdotte dall'art. 1, comma 894 della Legge di bilancio n. 197/22, che ha riscritto il sistema delle eccezioni per utilizzare il Superbonus con aliquota al 110% anche sulle spese sostenute nel 2023.

Dal combinato disposto delle due disposizioni è possibile delineare un quadro normativo differenziato in base ai soggetti beneficiari della detrazione fiscale, ovvero quelli previsti all'art. 119, comma 9, lett. a), b) e d-bis) del d.l. 34/20 ovvero gli interventi realizzati:

- dai condomini per la presenza di parti comuni, previste all'art. 1117 del codice civile;
- dalle persone fisiche proprietarie e comproprietarie, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

La detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, ma secondo diverse aliquote:

- 110% fino al 31 dicembre 2022;
- 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Viene inoltre prevista la possibilità per coloro che hanno raggiunto il 30% del lavoro entro il 30 settembre 2022, di portare in detrazione al 110% le spese sostenute entro il 31 marzo 2023.

È anche prevista una nuova finestra temporale per gli edifici unifamiliari con aliquota del 90%, ma con il doppio vincolo che siano abitazioni principali e il reddito del contribuente non sia superiore a 15.000 euro.

Altra modifica riguarda gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali *"Fermo restando quanto previsto al comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento"*.

2) NOTA DIREZIONE CENTRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 130/2023 – TRATTAMENTO TRIBUTARIO, AI FINI DELL'IMPOSTA DI BOLLO, SUI DOCUMENTI CONTRATTUALI

In risposta a specifica istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina dell'imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici e, in particolare, dei contratti di forniture e servizi.

Muovendo dalla considerazione che il d.lgs. 50/16 e il d.m. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 hanno previsto anche per i contratti di forniture e servizi una contabilizzazione formalizzata sul modello di quella già prevista per i contratti di lavori (verbale di inizio esecuzione, verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, certificato di ultimazione delle prestazioni, certificato di verifica di conformità), l'Agenzia pone l'attenzione in ordine all'applicazione dell'imposta di bollo sui documenti redatti dal RUP e dal DEC nel corso della gestione dei contratti.

Al riguardo, precisa innanzitutto che, ai sensi dell'art. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 *"Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa"*.

L'art. 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al citato d.P.R. prevede, invece, l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine per le *"Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti"*.

Ciò posto, con riferimento al verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, (individuato nell'art. 19 del d.m. n. 49/18), poiché detto verbale contiene la descrizione delle aree e degli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla S.A., si ritiene che lo stesso sia da assoggettare all'imposta di bollo nella misura di

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

16,00 euro per ogni foglio, ai sensi del richiamato art. 2 della Tariffa.

Allo stesso modo, l'imposta trova applicazione al verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto (di cui all'art. 23 del ciato d.m.), poiché descrive, come già precisato dal Codice, *"L'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione"*.

Con riferimento ai certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, si ritiene applicabile l'art. 4 della Tariffa, che assoggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, gli *"Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciata anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta"*.

* _ * _ * _ * _ * _ *

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

